REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1978

che estende il dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo originario della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1411/77 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1355/78 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo originario della Repubblica sudafricana e della Svezia ;

considerando nondimeno che l'inchiesta presso un esportatore svedese nella Comunità non era ancora abbastanza avanzata per permettere delle conclusioni preliminari ; che è quindi opportuno escluderlo dall'applicazione di questo dazio provvisorio ;

considerando che allo scopo di determinare preliminarmente il margine di dumping dell'esportatore svedese in questione la Commissione ha nel frattempo condotto un'inchiesta sul posto presso l'esportatore ;

considerando che, durante l'inchiesta relativa all'esistenza di un dumping, la Commissione ha esaminato le vendite della società in questione sul mercato interno per determinare se queste erano state effettuate nel normale svolgimento degli scambi e/o se i prezzi di vendita riflettevano una particolare situazione di mercato ; che in seguito a questo esame, la Commissione è venuta alla conclusione che le vendite interne non permettevano un confronto valido dei prezzi ; che di conseguenza si è fatto ricorso al criterio del costo di produzione ;

considerando che questi costi di produzione sono stati calcolati tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi : materie prime (compreso il minerale di base, che contiene ossido di cromo, bauxite, quarzo, nonché altre materie di carica e fondenti), costi di energia (coke, elettricità), costi della manodopera, ivi compresi i costi sociali, altri costi di sfruttamento (ivi comprese le spese di manutenzione e di trasporto), interessi pagati, elementi ai quali è stato aggiunto un importo ragionevole per le altre spese di amministrazione, di vendita e altre, nonché per i profitti ;

considerando che questi calcoli preliminari hanno dimostrato che il valore normale del ferro-cromo sul mercato svedese per l'esportatore in questione, riportato ad una base cif franco frontiera della Comunità, non sdoganato, è di 36,05 US cts/lb per la « carica cromo », di 38,93 US cts/lb per il ferro-cromo carburato e di 62,23 US cts/lb per il ferro-cromo superraffinato ;

considerando che le esportazioni del produttore in questione, anche se di per sé stesse non avevano una grande incidenza, in concomitanza con altre esportazioni da parte di produttori sudafricani e svedesi, hanno contribuito ad arrecare un pregiudizio materiale, come esposto nei dettagli nel regolamento (CEE) n. 1355/78 ;

considerando tuttavia che l'interesse della Comunità ed il principio della non discriminazione fra gli esportatori richiedono l'estensione del dazio antidumping provvisorio al ferro-cromo fabbricato dalla Ferrolegeringar Trollhatteverken AB,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo originario della Repubblica sudafricana e della Svezia, istituito dal regolamento (CEE) n. 1355/78, viene esteso al ferro-cromo fabbricato dalla Ferrolegeringar Trollhatteverken AB svedese. Di conseguenza, ferme restando tutte le altre disposizioni, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1355/78 viene sostituito dal paragrafo che segue :

« 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo, di cui alla sottovoce 73.02 E I della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 73.02-51, originario della Repubblica sudafricana e della Svezia. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fermo restando l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio riguardante l'applicazione di misure definitive oppure la proroga del dazio provvisorio ed al più tardi fino alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dal 22 giugno 1978.

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.
(3) GU n. L 165 del 22. 6. 1978, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP